

COMUNE DI PRASCORSANO
(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DELLA FOGNATURA

COMUNE DI PRASCORSANO
(Provincia di Torino)

R E G O L A M E N T O

PER IL SERVIZIO DELLA FOGNATURA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OBBLIGO DI IMMISSIONE IN FOGNA

Tutti gli scoli delle acque piovane e degli acquai, bagni, lavatoi, orinatoi e latrine, ed in genere di tutte le acque di rifiuto e delle materie fecali, provenienti dagli stabili di qualsiasi specie, fronteggiati, anche solo in parte, da una via o spazio pubblico percorso da un canale di fognatura, appena questo sia attivato, devono essere condotti con tubazione al canale stesso, secondo le prescrizioni del presente regolamento, con divieto di usare pozzi neri e di effettuare qualsiasi immissione grezza in altri canali pubblici o privati, e salve le disposizioni speciali in seguito stabilite per gli scarichi industriali.

Si precisa che la fognatura comunale è attualmente in costruzione per gradi, a mano a mano che vengono assegnati al Comune i fondi necessari per costruire i singoli lotti. Ciò per quanto riguarda la costruzione dei canali.

Le acque reflue collettate dai suddetti canali, dovranno essere trattate in appositi impianti che il Comune predisporrà, oppure in impianti consortili, esistenti, oppure in costruzione nei paesi limitrofi (VALperga, Busano, e/o altri). Nel periodo durante il quale esistono i canali della fognatura comunale, ma non ancora l'impianto di depurazione, nè esiste il collegamento ad impianti consortili, lo scarico delle acque reflue pubbliche e private nei collettori comunali, potrà essere prescritto dalla Autorità Comunale purchè i liquami da scaricare vengano preventivamente sottoposti ad efficace depurazione con quegli speciali sistemi, che, a giudizio dell'Autorità Sanitaria Comunale, siano atti allo scopo. Detti piccoli ed autonomi impianti di depurazione dovranno sempre essere mantenuti in perfetto stato di fun-

zionamento, e saranno soggetti a speciale sorveglianza da parte dell'Autorità comunale, la quale potrà liberamente far eseguire verifiche prelevando anche i campioni delle acque, e revocare senz'altro il permesso, ove trovasse non osservate od inefficaci le cautele intese ad evitare qualsiasi nocumento alla pubblica igiene.

Art. 2 - IMMISSIONI SPECIALI

Quando sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente i liquami nella fognatura esistente, potrà l'Amministrazione Comunale permettere che le acque lorde e le materie fecali vengano provvisoriamente immesse come indicato al precedente art. 1.

Art. 3 - ALLACCIAMENTI PARZIALI

Nel caso in cui non sia possibile allacciare l'intero stabile al canale di fognatura, potrà l'Autorità comunale permettere che l'allacciamento sia limitato ad una parte dello stabile stesso consentendo per il resto l'uso provvisorio di pozzi neri, fino a che sia reso possibile l'allacciamento anche per questo.

Art. 4 - POZZI NERI PROVVISORI E A SISTEMA SEPARATORE

Ferme restando le disposizioni date dai regolamenti di igiene ed edilizio relative ai pozzi neri nelle case che non possono fruire dei canali di fognatura, potrà l'Autorità comunale permettere che a servizio di case nuove sorgenti lungo vie o spazi pubblici, in cui sia di prossima esecuzione la costruzione della fognatura, vengano eseguiti e usati provvisoriamente pozzi neri non isolati dal suolo, purchè però siano costruiti in calcestruzzo di getto ed intonacati in cemento, od altrimenti costruiti in modo tale da essere impermeabili in via assoluta.

L'Autorità Comunale prescriverà che ogni scarico nero (prove niente da bagni, cucine, acquai, lavanderie, ecc.) sia provvisto, in via provvisoria e fino a quando verrà costruito l'impianto di depurazione Comunale, di bacino di chiarificazione prefabbricato, scaricante a mezzo di sfioratore nei condotti di fognatura.

I bacini predetti dovranno a quell'epoca essere trasformati mediante riempimento con ghiaia e calcestruzzo, in pozzetti di ispezione: saranno conservati, invece, in quegli allacciamenti privati la cui pendenza è inferiore a quella di autoespurgo (1%).

Art. 5 - PRECARIETA' DEGLI SCARICHI PROVVISORI

Gli scarichi permessi di cui agli artt. 2 -3 e 4 si intendono sempre fatti a titolo precario e revocabili a giudizio dell'Autorità comunale, fatta eccezione per i bacini che, a mente

di quanto indicato nell'ultimo capoverso dell'art. 4, hanno caratteristiche di perennità. Essi poi cadranno di pieno diritto non appena verranno a cessare le condizioni in base alle quali furono determinate e col rendersi possibile altro mezzo definitivo di scarico.

A riconoscimento della precarietà verrà corrisposto al Comune un canone annuo di f

Art. 6 - AVVISO PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

A misura che entreranno in esercizio i nuovi canali di fognatura, il Sindaco darà avviso mediante pubblici manifesti, o con altri mezzi idonei, ai proprietari degli stabili che dovranno essere allacciati a tenore dell'art. 1.

Art. 7 - TERMINE PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

I proprietari degli stabili dovranno, entro il termine di un anno dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 6, provvedere a loro cura e spesa, all'espurgo completo ed alla disinfezione e soppressione dei pozzi neri, mediante il loro riempimento con terra od altro materiale non infetto, alla trasformazione delle latrine in altre con acqua corrente derivante dall'impianto dell'acquedotto municipale; all'allacciamento con la fognatura stradale della canalizzazione interna ed alla sistemazione di questa ai sensi del presente regolamento. Entro lo stesso periodo di tempo dovranno pure essere regolarizzate le canalizzazioni interne esistenti.

Il Sindaco potrà, però, imporre un termine più breve quando per il cattivo stato dei pozzi neri o per altre ragioni di igiene lo giudicasse necessario.

Art. 8 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Quando siano trascorsi i termini fissati per l'allacciamento alla nuova fognatura o per la regolarizzazione di quella esistente il Sindaco provvederà d'ufficio, a spese dei proprietari inadempienti, alla compilazione del progetto della canalizzazione dello stabile, e pure, quando lo ritenga opportuno, alla esecuzione dei lavori, a spese di essi, anche per le canalizzazioni interne degli edifici.

Il recupero delle spese da parte del Comune avverrà con la procedura di cui alla Legge 14 Aprile 1910 n. 639.

Art. 9 - OPERE DI ALLACCIAMENTO IN SEDE STRADALE

Nessuno, all'infuori del Comune, può manomettere il suolo pubblico e condotte sotterranee.

Le opere in sede stradale per allacciare ai condotti comunali gli scarichi di uno stabile o per modificare quelli esistenti

della vecchia fognatura per l'allacciamento a quella di nuova costruzione, verranno sempre eseguite direttamente dal Comune, previa formale domanda scritta da parte del proprietario dello stabile stesso e versamento anticipato delle quote che saranno stabilite di volta in volta dal Comune.

Nel caso che l'Amministrazione consenta al privato di eseguire direttamente l'allacciamento in sede stradale, questo deve depositare una cauzione, nella misura che verrà stabilita dalla Amministrazione a garanzia della regolare esecuzione delle opere di fognatura e di ripristino della pavimentazione stradale.

L'Amministrazione può eseguire liberamente i prelevamenti delle somme eccorse per esecuzione di opere nei casi di irregolarità dell'allacciamento del privato o per il ripristino del suolo stradale.

Le spese di cui sopra saranno aumentate del 20% a titolo di rimborso di spese generali.

Il deposito verrà restituito al privato dopo il collaudo dell'allacciamento da parte dell'Amministrazione.

Art. 10 - RIPARAZIONI DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO

Le riparazioni di tutte le tubazioni esistenti in sede stradale sono eseguite direttamente dal Comune a proprie spese, dietro domanda scritta da parte del proprietario dello stabile da esse allacciato. Nel caso di riparazioni d'urgenza la domanda potrà essere presentata direttamente all'Ufficio Comunale.

Ove però in tali tubazioni si constatassero rotture o ingombri cagionati da manomissioni, trascuranza o trasgressioni ai regolamenti per parte degli utenti, saranno a carico del proprietario dello stabile tutte le spese occorrenti per le riparazioni, nonché i compensi di visita tecnica.

Art. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI DELLE RIPARAZIONI A CARICO DEGLI UTENTI

La liquidazione delle spese delle riparazioni e compensi di visita, nel caso in cui siano dovuti dal proprietario a termine dell'articolo precedente viene fatta dall'Ufficio Comunale, coll'intervento dell'interessato, ove ne faccia prima richiesta in tempo utile; e gli viene notificata per iscritto.

L'interessato potrà, entro il perentorio termine di giorni quindici dalla notifica della liquidazione, far pervenire per iscritto al protocollo del Comune le sue osservazioni od eccezioni in proposito.

Trascorso tale termine senza che siano pervenute eccezioni, la liquidazione diventerà definitiva e dovrà farsene il pagamento al Comune.

Il proprietario dello stabile, prima che le opere siano iniziate, dovrà versare al Comune quella somma che da questo gli verrà richiesta a titolo di anticipo della spesa che presumibil-

mente potrà risultare a di lui carico, salva la liquidazione finale come sopra.

Art. 12 - PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI

Le tubazioni in sede stradale che servono all'allacciamento della canalizzazione degli stabili, restano di esclusiva proprietà del Comune.

Art. 13 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

Per le immissioni nella fognatura stradale si dovrà approfittare solamente degli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura, oppure nei pozzetti di ispezione alla quota del fondo; la rottura della parete per l'introduzione di tubi di scarico privato è una pratica che dovrà essere evitata per quanto possibile, essendo difficile ricostruire la continuità della parete. Nel caso che l'immissione diretta per rottura venga consentita, l'utente sarà responsabile della buona esecuzione dell'allacciamento, nel senso che la condotta immessa non dovrà sporgere nella luce del canale comunale; e che la tenuta dovrà essere assicurata mediante una gettata di cemento espansivo (Emaco s 55 o similare). La tubazione privata dovrà sempre avere il diametro di dimensioni inferiori a quello del canale municipale. A richiesta, l'Ufficio Comunale fornirà tutte le indicazioni necessarie perchè il progetto di fognatura dello stabile possa essere coordinato alle condizioni della fognatura esistente.

Le tubazioni private di scarico di ogni singolo stabile dovranno essere condotte direttamente e ciascuna separatamente al canale di fognatura, oppure riunite mediante un canale allacciante, situato nella proprietà privata, e, successivamente, condotto alla fognatura comunale.

Le tubazioni non potranno, in sede stradale, essere costruite longitudinalmente alla fronte dello stabile.

a) - Gli scarichi domestici privati dovranno essere costruiti in grès oppure di pvc, essere provvisti di pezzi speciali pure dello stesso materiale; questi ultimi, alloggiati in un pozzetto ispezionabile od in cantina, posti in questo ordine, dall'interno verso l'esterno:

- ispezione privata;
- sifone provvisto di by-pass secondo il tipo indicato dall'Ufficio Comunale.

b) - La tubazione ed i pezzi speciali di grès dovranno essere provvisti di giunto prefabbricato PLU e dovranno essere rivestite in calcestruzzo di cemento dosato a 200 kg di cemento per mc di impasto.

I tubi e i pezzi speciali di pvc saranno provvisti di giunto a bicchiere con guarnizione elastometrica, secondo la

norma UNI 7447-75 tipo 303/1. I tubi di pvc, provvisti di giunto a bicchiere, saldabile, (tipo "supertubo") saranno consentiti solamente negli scarichi pluviali.

L'impiego del tubo di p.v.c. in luogo del tubo di grès, consente l'impiego di sabbia o terra vagliata per costituire il letto di posa e il rinfilanco ed il ricoprimento; il tutto con le modalità indicate dai tipi allegati al presente regolamento.

Art. 14 - ANTICIPAZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Nel caso di soppressione di un condotto esistente in sede stradale e già funzionante come fognatura o della sua trasformazione in canale di fognatura o nel caso ancora di sistemazione di una strada, il Comune potrà provvedere all'esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione, riordino od il rifacimento degli scarichi privati, secondo le prescrizioni regolamentari.

A richiesta dell'Ufficio Comunale, i proprietari dovranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonchè quelle necessarie per predisporre i nuovi, in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili. Solo di tali scarichi, così predisposti, i proprietari potranno approfittare nel definitivo assetto della fognatura negli stabili stessi.

il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, daranno al Comune la facoltà di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari, che dovranno rimborsargliela, ogni spesa che il Comune sarà per incontrare a causa della mancanza di dette indicazioni.

Art. 15 - IMMISSIONI DURANTE LA COSTRUZIONE DEI FABBRICATI

Ad evitare l'inquinamento del sottosuolo, nei luoghi in cui si voglia innalzare un nuovo fabbricato, l'Autorità Comunale permetterà l'uso di una o più immissioni nella fognatura stradale, ove esista, a scarico provvisorio delle latrine per gli operai addetti alla costruzione.

I condotti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo al fabbricato e verranno eseguiti dal Comune per i tratti in sede stradale. Il proprietario dovrà allacciare le latrine di servizio prima di uscire per la costruzione dal piano terra. Per la scelta degli scarichi, il proprietario dello stabile dovrà fornire in tempo utile all'ufficio Comunale le necessarie indicazioni, in difetto di che, l'Ufficio provvederà di sua iniziativa ed il proprietario sarà obbligato ad uniformarvisi.

Art. 16 - MODIFICAZIONI AGLI ALLACCIAMENTI

Qualora per fatto del proprietario dello stabile e col consenso dell'Amministrazione comunale si dovessero introdurre modificazioni agli scarichi di cui sopra, esse saranno eseguite a spese del proprietario stesso. Anche queste opere verranno eseguite e liquidate nei modi prescritti dall'art. 11.

Art. 17 - DOCCIONI DI FACCIATA

I doccioni delle fronti delle case verso strada devono di regola essere allacciati direttamente alla fogna stradale, mediante tubazioni cementizie o di p.v.c. di diametro interno non inferiore a 15 centimetri. Il sifone a piè di colonna è prescritto quando al di sopra delle grondaie vi siano abitazioni o terrazze accessibili e quando il materiale di cui è costituito la grondaia ed il doccione siano di metallo ossidabile. I doccioni dovranno avere una sezione di 1,5 centimetri quadrati per ogni metro quadrato di tetto e le grondaie dovranno avere una sezione utile di 3,00 centimetri quadrati per ogni metro quadrato di tetto. Ne deriva che vi dovrà essere un doccione di dieci centimetri di diametro ogni 60 metri quadrati di tetto e che la grondaia dovrà essere costituita da un semicilindro di 22 centimetri di diametro. I pozzetti di raccolta, per i cortili od altri spazi scoperti, dovranno essere allacciati alla fognatura mediante tubazioni cementizie o di pvc di diametro appropriato all'area servita, ma non inferiore a cm 15.

Art. 18 - INCASSATURA

Fermo quanto è in proposito disposto dal regolamento edilizio vigente, i condotti di cui al precedente articolo non devono sporgere, neppure al di sotto del piano stradale e fino alla profondità di m 1,00; dalla linea di confine colla proprietà comunale; quindi, occorrendo, dovranno essere incassati nel muro.

Nelle case preesistenti alla fognatura, tale incassatura, ove occorra dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente all'esecuzione delle opere dall'allacciamento alla fogna stradale. Ove il proprietario non adempia a tale obbligo in tempo utile l'opera verrà eseguita d'ufficio dall'Amministrazione comunale, sempre però a tutto carico del proprietario stesso, che dovrà rimborsare le spese incontrate dal Comune in base alla liquidazione dell'ufficio municipale, secondo le norme dell'art. 11.

Art. 19 - SPESE DI ALLACCIAMENTO

Le spese di allacciamento di cui agli artt. 17 e 18 saranno sempre a carico del proprietario dello stabile anche quando i doccioni fossero preesistenti alla fognatura, servissero esclusivamente allo scarico delle acque pluviali e si trovassero precedentemente allacciati a tombino stradale o ad altro condotto pubblico sotterraneo.

Art. 20 - CANALI DELLA FOGNATURA PRIVATA

I canali della fognatura privata all'interno delle singole proprietà, potranno essere ad acque miste (pluviali e domestiche) solo quando essi siano costituiti da tubi di grès o di ghisa o di p.v.c. purchè a valle del punto di allacciamento delle acque luride non vi siano sifoni o pozzetti di deposito. E' fatto obbligo invece, di dotare di sifone tutte le bocche in comunicazione con l'atmosfera, quali caditoie a griglia, bocche di lupo, ecc.

Art. 21 - SCARICHI VIETATI

E' assolutamente vietato di immettere nella fogna spazzature, cenere, corpi solidi, nonchè acque o liquidi in genere che in qualsiasi modo, e possano danneggiare i manufatti.

I proprietari dello stabile sono responsabili verso il Comune della trasgressione al presente disposto e sono tenuti al rimborso delle spese di riparazione, a tenore degli artt. 10 e 11.

Art. 22)- SCARICHI INDUSTRIALI

Per l'immissione nella fogna comunale degli scoli provenienti da locali ove si esercitano industrie, si deve richiedere speciale permesso che l'Autorità comunale rilascerà in seguito a domanda specifica scritta dal proprietario dello stabile e col l'obbligo di osservare sempre per tali immissioni, le prescrizioni e condizioni seguenti oltre quelle che l'Autorità stessa riterrà opportuno di stabilire caso per caso:

- a) - le acque avranno apposite canalizzazioni ed immissioni nella fogna distinte da quelle che servono alle acque pluviali, domestiche e cloacali dello stabile, e dovranno prima di uscire dallo stabile passare in una cameretta facilmente ispezionabile, dalla quale il Comune avrà diritto in qualunque tempo di far prelevare dai suoi incaricati campioni delle acque stesse;

- b) - le acque industriali delle zone non provviste di apposita rete, dovranno prima dello scarico, essere sottoposte ad un trattamento chimico od altro, atto a giudizio dell'Amministrazione comunale, a ridurle accettabili secondo usuali tabelle di accettabilità di cui alla legge in vigore;
- c) - il proprietario dello stabile è esclusivamente responsabile, verso il Comune e verso i terzi, dei danni che per natura degli scoli effettuati potessero derivare ai manufatti e/o al processo di depurazione e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che il Comune dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura in seguito ai guasti arrecativi dagli scarichi industriali e dei lavori di manodopera e di riavviamento dell'impianto di depurazione. Tutto ciò senza alcun pregiudizio per le responsabilità penali che ad esso competono per l'esercizio abusivo di scarichi non ammessi;
- d) anche per le opere di canalizzazione e neutralizzazione delle acque industriali si dovrà produrre il regolare progetto all'Autorità municipale e riportarne l'approvazione;

In caso di constatata inosservanza delle superiori prescrizioni e condizioni, il Sindaco ordinerà la soppressione immediata dello scarico e, in caso di inadempienza, potrà procedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 153 della legge comunale e provinciale T.U. 4-2-1915 n. 148, alla chiusura delle immissioni industriali in fognatura, senza nessuna responsabilità per le conseguenze, e ponendo a carico del proprietario le spese relative, oltre l'integrale risarcimento dei danni recati, e fatti salvi i provvedimenti di carattere penale che l'Autorità Giudiziaria potrà assumere.

la facoltà di immissione di scarichi industriali nelle fognature stradali come sopra, sarà sempre ed in qualsiasi epoca revocabile, qualora, pure essendo osservate le prescrizioni speciali, considerazioni riguardanti l'igiene pubblica, la conservazione della fognatura e gli obblighi del Comune, lo sconsigliassero, a giudizio esclusivo dell'Autorità comunale; e cesserà di pieno diritto cessando di esercitarsi nello stabile l'industria per la quale fu concessa.

Gli scoli provenienti da locali adibiti a pubblici garages, sono, agli effetti del presente regolamento, assimilati a quelli di cui tratta questo articolo.

Art. 23 - SCARICHI DI AUTORIMESSE E DEPOSITI CARBURANTI

Le immissioni in canali di fognatura degli scarichi provenienti da autorimesse pubbliche, depositi di carburante e simili, e quelle di autorimesse private di due o più vetture sono assimilate agli scarichi industriali e per essi pertanto valgono le disposizioni di cui al precedente articolo ed in particolare per le autorimesse quelle di cui al seguente comma.

Nelle autorimesse sia pubbliche che private, nei locali deposito di carburante e simili, i pavimenti dovranno essere costruiti con materiale incombustibile ed impermeabile alla benzina e dovranno presentare pendenze sistemate verso uno o più fossi di raccolta, di capacità corrispondente a quella complessiva dei serbatoi delle macchine. Tali fosse saranno costruite secondo i tipi approvati dal Comune e muniti di dispositivo separatore di olio e di benzina atti ad impedire che detti liquidi passino nei condotti della fognatura comunale e nei pozzi neri.

Art. 24 - STRADE PRIVATE

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili lungo le strade private e queste verranno considerate come cortili comuni agli stabili stessi. I proprietari degli stabili fronteggianti le strade stesse dovranno quindi provvedere, nei termini stabiliti dall'art. 7, alla fognatura della strada privata.

Ove i proprietari interessati non vi provvedano nei termini prescritti dal detto art. 7, sarà in facoltà del Comune di provvedere all'esecuzione dell'opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili in tutto o in parte prospicienti la strada stessa, tutte le spese relative, comprese quelle per le visite tecniche e le spese per la direzione dei lavori in proporzione delle rispettive fronti.

Queste spese dovranno essere rimborsate con le stesse norme dell'art. 11.

CAPO II DISPOSIZIONI PER LA FOGNATURA INTERNA DEGLI STABILI

Art. 25 - PRESCRIZIONI EDILIZIE

Le opere per la canalizzazione interna di uno stabile si considerano opere igienico-edilizie, soggette alle disposizioni dei regolamenti comunali d'igiene e di edilizia.

Art. 26 - PROGETTO

Il progetto di canalizzazione di uno stabile deve presentarsi su fogli separati da ogni altro piano o tipo riflettente lo stabile e deve constatare:

- 1) di una planimetria generale del fabbricato esteso alla zona circostante in scala 1:1000 oppure 1:1500;
- 2) di una pianta generale della proprietà, nella scala di almeno 1:1500;
- 3) di una pianta in scala di 1:100 della rete, interna ed esterna, della fognatura in progetto dalla quale risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, le bocche, i pozzetti di ispezione, i sifoni ed i dettagli relativi all'immissione nella fogna stradale, nonché quanto altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
- 4) del profilo idraulico delle canalizzazioni in progetto (scala 1:100 in verticale e 1:1000 in orizzontale)
- 5) delle monografie sufficienti a dimostrare il numero e lo sviluppo dei singoli piani dell'edificio.

Si uniranno anche i computi - con i relativi fattori ricavabili dal disegno - necessari a fornire le indicazioni seguenti:

- 1) area complessiva della proprietà;
- 2) area coperta ed area sistemata a cortile;
- 3) numero e superficie dei vari piani, compreso il terreno, e il sottotetto se abitabile; e numero degli alloggi e dei relativi vani per piano oppure numero degli uffici o negozi, magazzini, autorimesse, laboratori con l'indicazione dei relativi vani per piano;
- 4) volumi delle costruzioni.

Art. 27 - PRESCRIZIONI TECNICHE

Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile si devono adottare provvedimenti tali che possano ovviare agli inconvenienti che provenissero da un eventuale eccesso di pressione nelle colonne montanti.

Le condutture dovranno essere costituite da tubi levigati internamente ed impermeabili, preferibilmente in ghisa o in grès o in p.v.c... Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria e in tubi di cemento. Sono pure vietati i tappi in grès nelle parti di condotta che possono essere eventualmente soggette a pressione.

I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette

con giunti e chiusure a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas alle pressioni alle quali potessero essere soggetti per effetto del funzionamento della fognatura.

Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento, ed in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro facilmente ispezionabile.

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane, dovranno essere provvisti di chiusura idraulica a sifone. L'immersione del sifone non dovrà essere minore di cm 3.

I tubi principali di scarico prima dell'uscita dallo stabile dovranno essere muniti di una bocca per ispezione del tronco in sede stradale e di un sifone intercettatore.

I tubi di caduta delle latrine e degli acquai e i condotti principali della rete di fognatura interna, dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati.

Art. 28 - SCARICHI SOTTERRANEI

nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

A richiesta però del proprietario dello stabile, potrà il Comune concedere l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale, purchè vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti.

Per effetto della richiesta fatta, incomberà esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità dei danni che da questi scarichi potessero derivare al suo stabile ed ai terzi per rigurgiti od altrimenti.

Art. 29 - VISITA TECNICA

per gli stabili di nuova costruzione, la canalizzazione interna dovrà essere ultimata e constatata regolare dall'Ufficio Comunale prima della occupazione. Per le canalizzazioni di fabbricati già esistenti si dovrà fare speciale domanda scritta al Sindaco entro quindici giorni dall'ultimazione delle opere relative, per ottenere la visita di verifica.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario, od il suo tecnico, col personale operaio necessario, i quali dovranno prestarsi in tutto quanto occorre per la verifica a richiesta del funzionario municipale incaricato.

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, nonché alla presunzione di buon funzionamento, ma da ciò non deriverà al Comune alcuna responsabilità.

In ogni caso mancando la domanda speciale, si procederà a visita d'ufficio per la verifica delle opere che erano da eseguire.

Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per l'esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione, oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse ed il proprietario dovrà pagare f. 20.000 per ciascuna visita successiva alla prima a titolo di rimborso delle relative spese.

Art. 30 - VISITE D'UFFICIO

Il Sindaco potrà, a mezzo dei suoi incaricati, muniti di speciale autorizzazione scritta, procedere d'ufficio alla visita della fognatura interna degli stabili in qualsiasi tempo, da effettuarsi tale visita secondo le norme dell'articolo precedente, e ciò sia per constatarne lo stato di manutenzione ed il funzionamento nei riguardi dell'igiene.

Art. 31 - CAMBIAMENTI DI PROPRIETARIO

I nuovi proprietari di stabili allacciati alla fognatura dovranno denunciare i trapassi di proprietà entro due mesi da quando si sono verificati. In caso di inosservanza verrà applicata l'ammenda di cui all'art. 106 del T.U.L.C.P. 3/3/1934 n. 383.

Art. 32 - LIMITE DELLA CONCESSIONE DI SCARICO

La concessione di scaricare nella fognatura pubblica si limita allo stabile nel quale venne richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai tipi depositati presso il Municipio.

Non potranno quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno di stabili contigui ancorchè della stessa proprietà, senza aver prima ottenuto speciale permesso dalla Autorità Municipale.

Art. 33 - SOSPENSIONE DI IMMISSIONE

Qualora si verificassero per qualsiasi causa, nelle condutture inconvenienti che richiedessero temporanee sospensioni di immissioni private od altri provvedimenti che limitassero l'uso della fogna da parte di privati, il Comune addiverrà il più sollecitamente possibile alle riparazioni necessarie, ma in ogni caso non potrà mai essere molestato per nessun motivo o richiesto di risarcimento di danni o di indennizzi.

Art. 34 - SERVITU' DI FOGNATURA

I proprietari dei piani intermedi ed inferiori non potranno opporsi al passaggio delle tubazioni serventi i piani soprastanti e laterali. Spetta sempre al Comune di indicare la posizione più opportuna della tubazione: nei casi di divergenza e di contrasto tra gli interessati, sentite le osservazioni di costoro. La stessa disposizione vale per il passaggio di tubazioni di scarico a servizio di più utenti, collocate nei cortili nei passaggi, ecc. di uso comune.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 35 - DEROGHE

E' riservata facoltà alla Giunta Municipale, per circostanze eccezionali, di dare prescrizioni speciali anche a parziale deroga delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 36 - PENALI

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono disciplinate dagli artt. da 106 a 110 del T.U.L.C.P. 3-3-1934 n. 383 e successive modifiche, e dalle leggi Regionali e Statali in vigore al momento dell'infrazione.

Art. 37 - ENTRATA IN VIGORE

il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua superiore approvazione e dopo la sua pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.

